COMUNE BELMONTE MEZZAGNO
PROVINCIA PALERMO

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 24/07/2014
Pubblicato all'albo pretorio dal 13/08/2014 al 28/08/2014
Divenuto esecutivo il 29/08/2014

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	*Oggetto del regolamento*	
Art. 2 -	*Presupposto*	
Art. 3 -	*Soggetto attivo*	
Art. 4 -	*Componenti del tributo*	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	*Norma di rinvio / oggetto del titolo*	
Art. 6 -	*Presupposto del tributo*	
Art. 7 -	*Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione*	
Art. 8 -	*Soggetti passivi*	
Art. 9 -	*Base imponibile dei fabbricati e dei terreni*	
Art. 10 -	*Base imponibile delle aree fabbricabili*	
Art. 11 -	*Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili*	
Art. 12 -	*Riduzione per i terreni agricoli*	
Art. 13 -	*Aliquote e detrazioni*	
Art. 14 -	*Detrazione per l'abitazione principale*	
Art. 15 -	*Fattispecie equiparate all'abitazione principale*	
Art. 16 -	*Esenzioni*	
Art. 17 -	*Quota statale del tributo*	
Art. 18 -	*Versamenti*	
Art. 19 -	*Dichiarazione*	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 20 -	*Presupposto*	
Art. 21 -	*Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani*	
Art. 22 -	*Soggetti passivi*	
Art. 23 -	*Locali e aree scoperte soggetti al tributo*	
Art. 24 -	*Locali e aree scoperte non soggetti al tributo*	
Art. 25 -	*Determinazione della base imponibile*	
Art. 26 -	*Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani*	
Art. 27 -	*Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo*	
Art. 28 -	*Determinazione della tariffa del tributo*	
Art. 29 -	*Istituzioni scolastiche statali*	
Art. 30 -	*Copertura dei costi del servizio rifiuti*	
Art. 31 -	*Piano finanziario*	
Art. 32 -	*Articolazione delle tariffe del tributo*	
Art. 33 -	*Tariffa per le utenze domestiche*	
Art. 34 -	*Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*	
Art. 35 -	*Tariffa per le utenze non domestiche*	

Art. 36 **-**	*Classificazione delle utenze non domestiche*	
Art. 37 **-**	*Obbligazione tributaria*	
Art. 38 **-**	*Mancato svolgimento del servizio*	
Art. 39 **-**	*Zone non servite*	
Art. 40 **-**	*Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche*	
Art 41 **-**	*Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*	
Art. 42 **-**	*Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive*	
Art. 43 **-**	*Altre agevolazioni*	
Art. 44 **-**	*Cumulo di riduzioni*	
Art. 45 **-**	*Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni*	
Art. 46 **-**	*Tributo giornaliero*	
Art. 47 **-**	*Tributo provinciale*	
Art. 48 **-**	*Riscossione*	
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 49 **-**	*Presupposto e finalità*	
Art. 50 **-**	*Soggetti passivi*	
Art. 51 **-**	*Immobili soggetti al tributo*	
Art. 52 **-**	*Periodi di applicazione del tributo*	
Art. 53 **-**	*Determinazione della base imponibile*	
Art. 54 **-**	*Aliquote del tributo*	
Art. 55 **-**	*Detrazioni*	
Art. 56 **-**	*Riduzioni ed esenzioni*	
Art. 57 **-**	*Servizi indivisibili e relativi costi*	
Art. 58 **-**	*Versamento del tributo*	
Art. 59 **-**	*Importi minimi*	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 60 **-**	*Dichiarazione*	
Art. 61 **-**	*Dichiarazione TARI*	
Art. 62 **-**	*Rimborsi e compensazione*	
Art. 63 **-**	*Funzionario responsabile*	
Art. 64 **-**	*Verifiche ed accertamenti*	
Art. 65 **-**	*Sanzioni ed interessi*	
Art. 66 **-**	*Accertamento con adesione*	
Art. 67 **-**	*Riscossione coattiva*	
Art. 68 **-**	*Importi minimi*	
Art. 69 **-**	*Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*	
Art. 70 **-**	*Trattamento dei dati personali*	
Art. 71 **-**	*Norma di rinvio*	
Art. 72 **-**	*Entrata in vigore e norme finali*	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Belmonte Mezzagno, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Belmonte Mzzagno per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5
OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Belmonte Mezzagno dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Belmonte Mezzagno. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Belmonte Mezzagno in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
    a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
    c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini

dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 9
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti periodicamente e per zone omogenee con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, su proposta dell'Ufficio urbanistica, da adottare entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione.

ART. 11
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione e ordinaria e straordinaria.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
Sono altresì considerati tali gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

ART. 12
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 13
ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART 15
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune di Belmonte Mezzagno considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune di Belmonte Mezzagno considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Il Comune di Belmonte Mezzagno considera altresì equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, l'unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il limite di reddito del comodatario per l'accesso alla suddetta agevolazione è stabilito in euro 15.000 quale valore indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione suddetta il richiedente dovrà presentare apposita istanza redatta sui modelli predisposti dal Comune entro il termine per la presentazione della denuncia IMU relativa all'anno di imposta per cui si richiede l'agevolazione, allegando alla stessa la documentazione comprovante l'uso gratuito o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e la dichiarazione ISEE.

ART.16
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 17
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore all'importo minimo fissato in €.12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 19
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 20
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 21
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 600 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ART. 22
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 23
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 24
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- sono assoggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 25
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

ART. 26
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	***DETASSAZIONE %***
Falegnameria	**20**
Autocarrozzeria	**20**
Autofficina per riparazioni veicoli	**20**
Gommista	**20**
Autofficina di elettrauto	**20**
Distributore di carburante	**10**
Rosticceria	**10**
Pasticceria	**10**
Lavanderia	**10**
Verniciatura	**20**
Galvanotecnica	**20**
Fonderia	**20**
Laboratori analisi mediche	**10**
Ambulatori dentistici, radiologici ed odontotecnici	**10**
Laboratori fotografici	**10**
Macellerie	**20**
Pollerie	**20**
Pescherie	**20**
Altre	**10**

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 27
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo in modo autonomo, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo

2. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati alla quale deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 28
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 29
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

3. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 30
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 31
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg. 30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
   a. il programma degli investimenti necessari;
   b. il piano finanziario degli investimenti;
   c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
   d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
   a. il modello gestionale ed organizzativo;
   b. i livelli di qualità del servizio;
   c. la ricognizione degli impianti esistenti;
   d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
   e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 32
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 33
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera.

ART. 34
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero di 1 (una) unità ogni 30 (trenta) mq di superficie.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 35
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 36
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. *N*el caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso esclusivamente ove il contribuente dichiari espressamente nella denuncia iniziale o di variazione la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area. In tale caso ad ogni locale od area, purché distintamente iscritta in catasto, si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo dovuto come utenza domestica.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 37
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1°giorno del mese successivo a quello in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno del mese successivo a quello in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

ART. 38
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 40 % del tributo.

ART. 39
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, individuata mediante apposita planimetria, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Nelle zone esterne alla perimetrazione di cui al precedente comma, purchè di fatto non servite dalla raccolta, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
   - In misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
   - In misura pari al 37% della tariffa per distanze da 501 metri fino a 1000 metri;
   - In misura pari al 36% della tariffa per distanze da 1001 metri in poi.

3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
   La suddetta distanza viene determinata considerando il più breve percorso esistente su pubblica viabilità.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 40
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

   - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
   - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

2. Il Consiglio comunale, con specifica deliberazione da adottare entro il termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, può deliberare eventuali esenzioni.

3. Le riduzioni tariffarie di cui sopra competono esclusivamente a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 41
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della parte variabile della tariffa.

2. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune, dal momento in cui esse saranno attive, è riconosciuto uno sconto tariffario. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale e non potrà comunque superare il 30% della tariffa. L'attribuzione dello sconto tariffario ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.

ART. 42
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. I locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente sono esenti dal tributo a condizione che:
   - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
   - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria C2 utilizzate quali garage o magazzino di deposito degli stessi proprietari o familiari affini fino al 1° grado di parentela, dove la presenza dell'uomo risulta essere sporadica e data dalla sola sosta temporanea al deposito di materiali, della vettura o motociclo,al fine di non incidere sul disagio socio-economico che attanaglia la maggioranza della cittadinanza belmontese, la tariffa ordinaria base risulta essere ridotta del 90% nei seguenti casi:
   - nei casi di unico componente familiare il cui reddito annuo non superi € 15.000,00;
   - nucleo familiare composto da due componenti il cui reddito annuo non superi € 28.000,00;
   - nucleo familiare composto da tre componenti il cui reddito annuo non superi € 40.000,00;
   - nucleo familiare composto da più componenti il cui reddito annuo non superi € 60.000,00;
   - esenzione totale nei casi di titolari di pensione sociale il cui reddito complessivo annuo non superi € 7.500,00.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 43
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 Il Consiglio comunale, con specifica deliberazione da adottare entro il termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, può deliberare ulteriori riduzioni.
2. Le eventuali riduzioni tariffarie di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 44
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne di una fra quelle più favorevoli.

ART. 45
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri

contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 46
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 47
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 48
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, o mediante bollettino di conto corrente postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato mediante il servizio postale con raccomandata AR o notificato tramite messo comunale o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza quadrimestrale, scadenti il giorno 16 del mese di aprile, agosto e dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore all'importo minimo determinato in € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi legali, da versare in unica soluzione.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 49
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

ART. 50
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del (dal 10% al 30%) mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 51
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 52
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 53
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione e ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;

b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati tali gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

ART. 54
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 55
DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
c) unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'IMU.

ART. 56
RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 bis del DL 24.1.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27 e successive modificazioni
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Il Consiglio comunale, con specifica deliberazione da adottare entro il termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, può deliberare eventuali riduzioni.

2. Le eventuali riduzioni tariffarie di cui sopra competono esclusivamente a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 57
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. I servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI vengono individuati nei seguenti:

- *Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (servizio 1 funzione 8 del bilancio)*
- *Illuminazione pubblica e servizi connessi (servizio 2 funzione 8 del bilancio)*
- *Urbanistica e gestione del territorio (servizio 1 funzione 9 del bilancio)*
- *Servizio polizia municipale funzione 3*
- *servizio cimiteriale funzione 10 servizio 5 .*
- *servizio solidarietà sociale funzione 10 servizio 4 intervento 1*

2. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI il Consiglio comunale provvede all'individuazione ed indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il tributo come sopra individuati.

Art. 58
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata in autoliquidazione da parte dei soggetti passivi.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
3. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
4. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 59
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore all'importo minimo di € 12,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 60
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 61
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, *o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e PEC.

4 Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5 La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
e. Numero degli occupanti i locali;
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6 La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7 Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

8 In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 62
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La legge amplia ed unifica per tutti i tributi comunali, il termine entro il quale il contribuente può richiedere il versamento delle somme versate e non dovute fissandolo in 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il termine che i Comuni hanno a disposizione per effettuare i rimborsi sono 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il rimborso è disposto dal responsabile del servizio su

richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata,sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento. Nel limite della prescrizione decennale il responsabile del servizio può disporre il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse, ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione-

2. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad € 12,00

3. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo e previa autorizzazione del funzionario. Nell'atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all'ufficio tributi contestualmente all'effettuazione della compensazione, deve essere espressamente indicato il titolo relativo al credito vantato e l'intero importo dovuto al Comune, prima della compensazione.

ART. 63
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 64
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante gli agenti della polizia municipale o da altro personale debitamente autorizzato dal responsabile del servizio tributi, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
   - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
   - del proprio personale dipendente;
   - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

   Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 65
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 66
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 67
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 68
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 69
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di tre punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c. l'importo non può più essere rateizzato;

d. le sanzioni sono applicate per intero.

ART. 70
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 71
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 72
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

COPIA

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

DEL 24 LUG. 2014

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE".

L'anno duemilaquattordici il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO, alle ore 17, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, previa convocazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 26.8.1992, n. 7 e s.m.i., si è riunito, in seduta pubblica, con la presenza dei Consiglieri Sigg. :

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) D'AGOSTINO	ONOFRIO	X	
2) DI LIBERTO	CIRO MAURIZIO	X	
3) MILONE	MAURIZIO	X	
4) BENIGNO	DOMENICO	X	
5) SALETTA	GAETANA	X	
6) PORGI	MARIA	X	
7) DRAGOTTO	GIUSEPPE	X	
8) BOTTINO	LUIGI ANTONINO	X	
9) MIGLIORE	ANTONINO	X	
10) LA ROCCA	MARIA GIOVANNA	X	
11) DI LIBERTO	SALVATORE	X	
12) AVVENTO	SAVERIO	X	
13) D'ANTONIO	ANGELO		X
14) ROMANO	MARIA CONCETTA	X	
15) PIZZO	RITA	X	
16) DI LIBERTO	GIUSEPPE	X	
17) DI MARCO	SALVATORE	X	
18) REALBUTO	MARINELLA	X	
19) SALAMONE	GIOVANNA CARLA	X	
20) LA BARBERA	FRANCESCO	X	
	TOTALE	19	1

Assume la presidenza l'**Ing. Ciro Maurizio Di Liberto**

Partecipa il Segretario Generale D.ssa PIERA MISTRETTA

Scrutatori Sigg. DI LIBERTO SALVATORE – BOTTINO LUIGI ANTONINO E SALETTA GAETANA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 definisce l'ambito di applicazione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria;

Che l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

Che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di cui alla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Che si rende necessario approvare apposito regolamento che disciplina la suddetta materia di cui sopra nelle parti in cui la legge ne fa esplicito riferimento e che, quindi, è lasciata alla potestà regolamentare dell'Ente;

Visto l'allegato Regolamento composto da n. 72 articoli;

Considerato che si rende necessario procedere alla sua approvazione;

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale , composto da n. 72 articoli, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Lì, Belmonte Mezzagno 6 giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti della L.R30/00.

Lì, Belmonte Mezzagno 6 giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA)

IL PRESIDENTE

Invita il Consesso ad esaminare il 3° punto all'o.d.g. ad oggetto: **"Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale".**

Partecipano alla seduta per l'Amministrazione: il Sindaco Pietro Di Liberto, il Vice Sindaco Dragotto e l'Assessore Benigno anche in qualità di Consiglieri, l'Assessore Bonadonna e l'Assessore Orifici.

Sono presenti la dott.ssa Maida, Responsabile del Servizio Finanziario, il Com. di Polizia Municipale Italiano Salvatore, la dott.ssa Di Liberto Responsabile del Servizio Gare e Contratti.

Il Presidente comunica: << Non condivido il comportamento del Collegio dei Revisori dei Conti sul fatto che non si sono presentati a discutere su un atto così fondamentale per l'Ente adducendo la circostanza che non sono più in carica. Non sono d'accordo con questa impostazione, perché l'immediata esecutività della delibera di nomina del Collegio dei Revisori non può giustificare l'assenza del Collegio su un atto che è stato presentato anteriormente; infatti questa circostanza mette in difficoltà i Consiglieri perché, nel caso in cui si presentasse in seduta qualche emendamento, non ci sarebbe in questo momento chi può rilasciare il parere con la conseguenza di dovere rimandare il punto ad altra seduta. Tutto questo non è corretto >>.

Il Presidente concede, quindi, la parola all'Assessore Orifici competente al ramo per l'esposizione della proposta di delibera.

L'Assessore Orifici illustra la proposta e informa che il regolamento reca il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti presentato con posta certificata in data 08.07.2014; prosegue dicendo che sono stati presentati quattro emendamenti da parte dei Consiglieri e che gli stessi recano i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti presentati tramite posta certificata e firmati digitalmente.

Il Consigliere Saletta specifica che gli emendamenti presentati ricalcano la disciplina di riduzione delle tariffe già considerata nel Regolamento della TARSU.

Il Consigliere Romano chiede all'Assessore se può meglio spiegare le differenze tra i quattro emendamenti.

L'Assessore Orifici specifica nel dettaglio: << L'emendamento n. 1 riguarda l'esenzione degli immobili che di fatto non sono utilizzati perché privi di mobili e suppellettili. E' il caso degli anziani che lasciano le case. L'emendamento n. 2 riguarda un'ulteriore detassazione dal 10 al 20% dell'imposta per alcune specifiche attività. L'emendamento n. 3 prevede delle agevolazioni così come previste nel regolamento Tarsu. L'emendamento n. 4 stabilisce che gli immobili di Cat. C2 e precisamente i depositi per gli attrezzi e i magazzini beneficiano di una riduzione del 90% dell'imposta così come previsto già nel regolamento della Tarsu >>.

Il Consigliere Pizzo chiede la parola e legge in aula un documento a firma dei consiglieri comunale di Forza Italia da portare come ordine del giorno e che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale.

In aula tra i Consiglieri si pone il problema se il documento sia un ordine del giorno che ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Comunale per il Funzionamento del Consiglio Comunale deve essere messo a votazione prima del punto all'ordine del giorno, oppure sia un documento da portare all'attenzione dell'Amministrazione come atto di indirizzo al fine di predisporre le relative tariffe.

Il Presidente acquisisce agli atti il documento e decide di non portarlo a votazione in quanto non attinente al punto all'ordine del giorno non comportando modifiche al regolamento che in questa fase non reca l'articolazione dell'imposta.

Entra in aula il Consigliere La Barbera. Presenti 19

Il Presidente poiché non ci sono altre richieste di intervento passa alla votazione in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori dei rispettivi emendamenti.

Emendamento n. 1:

Presenti: 19 Votanti: 18
Favorevoli: 18 Astenuti: 1 (La Barbera) Contrari: 0 **Si approva**

Emendamento n. 2:

Presenti: 19 Votanti: 18
Favorevoli: 18 Astenuti: 1 (La Barbera) Contrari: 0 **Si approva**

Emendamento n. 3:

Presenti: 19 Votanti: 18
Favorevoli: 18 Astenuti: 1 (La Barbera) Contrari: 0 **Si approva**

Emendamento n. 4:

Presenti: 19 Votanti: 18
Favorevoli: 18 Astenuti: 1 (La Barbera) Contrari: 0 **Si approva**

Il Presidente passa alla votazione dell'intero regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale così come emendato che in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente risultato:

Presenti: 19 Votanti: 18
Favorevoli: 18 Astenuti: 1 (La Barbera) Contrari: 0

Il Presidente proclama l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale così come emendato.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera con i relativi allegati;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei Conti che si allegano;
Visti gli emendamenti e i relativi pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei Conti che si allegano;
Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", che si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare il regolamento suddetto, così come emendato in seduta odierna, composto da n. 72 articoli e allegato A e B.

Ultimata la trattazione del presente argomento, escono dall'aula i Consiglieri Porgi e Realbuto. Sono presenti n.17 Consiglieri. Alle ore 18,10, su richiesta del Consigliere Di Liberto Salvatore, il Presidente sospende i lavori. Alle ore 18,20, alla ripresa dei lavori, il Presidente, fatto l'appello, verifica che sono presenti n.17 Consiglieri – Assenti n.3 (Porgi, D'Antonio, Realbuto). Quindi, il Presidente prosegue i lavori.

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

(PROVINCIA DI PALERMO)

****

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere sul regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Belmonte Mezzagno , ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

Visto l'articolo 239, comma 1) lettera b) n.7 del TUOEL nel testo modificato dall'articolo 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali.

PREMESSO CHE

L'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'occupatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 682 dell'art.1 della legge n. 147/2013, prevede che il Comune determina, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro :

a) Per quanto riguarda la TARI:
   1) I criteri di determinazione delle tariffe;
   2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti.
   3) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
   4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
   5) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di determinare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) Per quanto riguarda la TASI:
   1) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
   2) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Comune di Belmonte Mezzagno ha predisposto un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU; TASI e TARI.

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Belmonte Mezzagno nella redazione del regolamento IUC ha tenuto conto delle disposizione di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i., e delle indicazioni del MEF

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del regolamento in argomento nel testo così come formulato, auspica che in tempi brevi vengano redatti ed approvati i piani finanziari relativi alla tassa sui rifiuti (TARI) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Emendamento n.1 al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Al primo punto dell'elenco puntato di cui alla lettera a) del comma 1 del'art. 24 (Locali ed aree scoperte non soggetti al tributi) cassare la frase "prive di mobili e suppellettili e".

Gruppo Belmonte al Centro

Gruppo Partito Democratico

Gruppo Indipendente

Comune di Belmonte Mezzagno
(Prov. di Palermo)
Prot. N. 9752/1 del 18 LUG. 2014

Vista la potestà regolamentare attribuita dalla legge al Consiglio Comunale, considerato che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27/12/2013 n.147, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti della L.R. 30/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Patrizia Maida

Si esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

Piazza della Libertà – 90031 Belmonte Mezzagno

Cod. Fisc. e P.IVA 00151990827

Tel.091-8738036 e-mail ragioneria@comune.belmonte.pa.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

PREMESSO:

Che in data 16 giugno 2014 è stato inviato al Collegio dei revisori apposita proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:"Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale";

Che sulla predetta proposta di deliberazione è stato espresso da parte della scrivente il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti della L.R.30/2000;

Che in data 8.7.2014 il Collegio dei Revisori ha reso il proprio parere favorevole sul predetto regolamento;

Che in data 18 luglio 2014 con nota n. 9782 il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Collegio dei Revisori ed alla scrivente n. 4 emendamenti sui quali in data 21 luglio 2014 è stato espresso dalla scrivente il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, analogamente a quanto espresso sul regolamento, e nella considerazione che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27.12.2013 n. 147;

Che i predetti pareri sono stati trasmessi al Presidente del Collegio dei revisori in data 21 luglio 2014;

Che il comma 659 della legge 27.12.2013 n. 147 prevede che il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi previsti nello stesso comma;

Che sulla base degli emendamenti presentati non ricorre quanto previsto nel comma 660 della predetta legge 147/2013;

Che in armonia a quanto previsto dall'art. 654 della legge 147/2013 in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi, cosi come già indicato nel parere espresso sugli emendamenti presentati;

Vista la nota protocollata al n. 9827 del 21.7.2014 a firma del Presidente del Collegio dei Revisori;

Che sulla base di quanto sopra esposto sul regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale e sugli emendamenti prodotti si esprime parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica oltre che contabile, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge stante che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27.12.2013 n. 147.

Belmonte Mezzagno,lì 21 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

(DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA)

BELMONTE MEZZAGNO - (Prov. Palermo) - Ufficio Ragioneria

Emendamento n.2 al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Nella tabella di cui al comma 2 dell'art.26 (Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani-riduzioni superficiarie) aumentare le percentuali detassazione dal 10% al 20% per le seguenti attività:

- pollerie;
- macellerie;
- pescherie.

Gruppo Belmonte al Centro

Gruppo Partito Democratico

Gruppo Indipendente

Comune di Belmonte Mezzagno
(Prov. di Palermo)
Prot. N. 9452/2 del 18 LUG. 2014

Vista la potestà regolamentare attribuita dalla legge al Consiglio Comunale, considerato che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27/12/2013 n.147, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti della L.R. 30/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Patrizia Maida

Si esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

Piazza della Libertà – 90031 Belmonte Mezzagno

Cod. Fisc. e P.IVA 00151990827

Tel.091-8738036 e-mail ragioneria@comune.belmonte.pa.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

PREMESSO:

Che in data 16 giugno 2014 è stato inviato al Collegio dei revisori apposita proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:"Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale";

Che sulla predetta proposta di deliberazione è stato espresso da parte della scrivente il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti della L.R.30/2000;

Che in data 8.7.2014 il Collegio dei Revisori ha reso il proprio parere favorevole sul predetto regolamento;

Che in data 18 luglio 2014 con nota n. 9782 il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Collegio dei Revisori ed alla scrivente n. 4 emendamenti sui quali in data 21 luglio 2014 è stato espresso dalla scrivente il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, analogamente a quanto espresso sul regolamento, e nella considerazione che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27.12.2013 n. 147;

Che i predetti pareri sono stati trasmessi al Presidente del Collegio dei revisori in data 21 luglio 2014;

Che il comma 659 della legge 27.12.2013 n. 147 prevede che il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi previsti nello stesso comma;

Che sulla base degli emendamenti presentati non ricorre quanto previsto nel comma 660 della predetta legge 147/2013;

Che in armonia a quanto previsto dall'art. 654 della legge 147/2013 in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi, cosi come già indicato nel parere espresso sugli emendamenti presentati;

Vista la nota protocollata al n. 9827 del 21.7.2014 a firma del Presidente del Collegio dei Revisori;

Che sulla base di quanto sopra esposto sul regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale e sugli emendamenti prodotti si esprime parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica oltre che contabile, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge stante che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27.12.2013 n. 147.

Belmonte Mezzagno,lì 21 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

(DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA)

Emendamento n.3 al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

L'art. 39 è integralmente sostituito dal seguente:

Art.39 (Zone non servite)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, individuata mediante apposita planimetria, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Nelle zone esterne alla perimetrazione di cui al precedente comma, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
   - in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
   - in misura pari al 37% della tariffa per distanze da 501 metri fino a 1000 metri;
   - in misura pari al 36% della tariffa per distanze da 1001 metri in poi.
3. Per la finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo , quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
   La suddetta distanza viene determinata considerando il più breve percorso esistente su pubblica viabilità.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Gruppo Belmonte al Centro

Comune di Belmonte Mezzagno
(Prov. di Palermo)
Prot. N. 9452/3 del 18 LUG. 2014

Gruppo Partito Democratico

Gruppo Indipendente

Vista la potestà regolamentare attribuita dalla legge al Consiglio Comunale, considerato che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27/12/2013 n.147, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti della L.R. 30/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Patrizia Maida

Si esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

Piazza della Libertà – 90031 Belmonte Mezzagno

Cod. Fisc. e P.IVA 00151990827

Tel.091-8738036 e-mail ragioneria@comune.belmonte.pa.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

PREMESSO:

Che in data 16 giugno 2014 è stato inviato al Collegio dei revisori apposita proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:"Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale";

Che sulla predetta proposta di deliberazione è stato espresso da parte della scrivente il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti della L.R.30/2000;

Che in data 8.7.2014 il Collegio dei Revisori ha reso il proprio parere favorevole sul predetto regolamento;

Che in data 18 luglio 2014 con nota n. 9782 il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Collegio dei Revisori ed alla scrivente n. 4 emendamenti sui quali in data 21 luglio 2014 è stato espresso dalla scrivente il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, analogamente a quanto espresso sul regolamento, e nella considerazione che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27.12.2013 n. 147;

Che i predetti pareri sono stati trasmessi al Presidente del Collegio dei revisori in data 21 luglio 2014;

Che il comma 659 della legge 27.12.2013 n. 147 prevede che il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi previsti nello stesso comma;

Che sulla base degli emendamenti presentati non ricorre quanto previsto nel comma 660 della predetta legge 147/2013;

Che in armonia a quanto previsto dall'art. 654 della legge 147/2013 in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi, cosi come già indicato nel parere espresso sugli emendamenti presentati;

Vista la nota protocollata al n. 9827 del 21.7.2014 a firma del Presidente del Collegio dei Revisori;

Che sulla base di quanto sopra esposto sul regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale e sugli emendamenti prodotti si esprime parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica oltre che contabile, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge stante che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27.12.2013 n. 147.

Belmonte Mezzagno,lì 21 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

(DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA)

Emendamento n.4 al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Dopo il comma 1 dell'art. art 42 (Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive) inserire il seguente comma 2:

2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria C2 utilizzate quali garage o magazzino di deposito degli stessi proprietari o familiari affini fino al 1°grado di parentela, dove la presenza dell'uomo risulta essere sporadica e data dalla sola sosta temporanea al deposito di materiali, della vettura o motociclo, al fine di incidere sul disagio socio-economico che attanaglia la maggioranza della cittadinanza belmontese, la tariffa ordinaria base risulta essere ridotta del 90% se seguenti casi:.

- nei casi di unico componente familiare il cui reddito annuo non superi Euro 15.000,00;
- nucleo familiare composto da due componenti il cui reddito annuo non superi Euro 28.000,00;
- nucleo familiare composto da tre componenti il cui reddito annuo non superi Euro 40.000,00;
- nucleo familiare composto da più componenti il cui reddito annuo non superi Euro 60.000,00;
- esenzione totale nei casi di titolari di pensione sociale il cui reddito complessivo annuo non superi Euro 7.500,00.

Il comma 2 dell'art 42 non emendato viene rinominato comma 3.

Comune di Belmonte Mezzagno
(Prov. di Palermo)
Prot. N. 9752/4 del 18 LUG. 2014

Gruppo Belmonte al Centro

Gruppo Partito Democratico

Gruppo Indipendente

Vista la potestà regolamentare attribuita dalla legge al Consiglio Comunale, considerato che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27/12/2013 n.147, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti della L.R. 30/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Patrizia Maida

Si esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO
Piazza della Libertà – 90031 Belmonte Mezzagno
Cod. Fisc. e P.IVA 00151990827
Tel.091-8738036 e-mail ragioneria@comune.belmonte.pa.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

PREMESSO:

Che in data 16 giugno 2014 è stato inviato al Collegio dei revisori apposita proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:"Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale";

Che sulla predetta proposta di deliberazione è stato espresso da parte della scrivente il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti della L.R.30/2000;

Che in data 8.7.2014 il Collegio dei Revisori ha reso il proprio parere favorevole sul predetto regolamento;

Che in data 18 luglio 2014 con nota n. 9782 il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Collegio dei Revisori ed alla scrivente n. 4 emendamenti sui quali in data 21 luglio 2014 è stato espresso dalla scrivente il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, analogamente a quanto espresso sul regolamento, e nella considerazione che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27.12.2013 n. 147;

Che i predetti pareri sono stati trasmessi al Presidente del Collegio dei revisori in data 21 luglio 2014;

Che il comma 659 della legge 27.12.2013 n. 147 prevede che il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi previsti nello stesso comma;

Che sulla base degli emendamenti presentati non ricorre quanto previsto nel comma 660 della predetta legge 147/2013;

Che in armonia a quanto previsto dall'art. 654 della legge 147/2013 in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi, cosi come già indicato nel parere espresso sugli emendamenti presentati;

Vista la nota protocollata al n. 9827 del 21.7.2014 a firma del Presidente del Collegio dei Revisori;

Che sulla base di quanto sopra esposto sul regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale e sugli emendamenti prodotti si esprime parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica oltre che contabile, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge stante che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 della legge 27.12.2013 n. 147.

Belmonte Mezzagno,lì 21 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
(DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA)

ORDINE DEL GIORNO DEL 24/07/2014 DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Forza Italia preso atto della proposta di delibera di consiglio relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina del regolamento sull'imposta unica comunale;
Viste le attuali gravi condizioni economiche in cui versano gran parte dei cittadini Belmontesi impegnano l'amministrazione comunale;

1) A fissare le aliquote IMU e TARI al minimo consentito dalla normativa vigente.

2) Ad azzerare l'aliquota TASI prevista dall'art 54 del regolamento proposto ai sensi dell'art 52 del DL 446/97.

I consiglieri

Pizzo Rita
Romano Maria Concetta
Salamone Giancarla
Di Marco Salvatore
Di Liberto Giuseppe
Realbuto Marinella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Generale
F.to Prof. O. D'Agostino	F.to Ing. C. M. Di Liberto	F.to D.ssa P. Mistretta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al **16.08.2014**

Belmonte Mezzagno, li **01.08.2014**

Il Messo Comunale
F.to: A. Greco

Il Segretario Generale
F.to D.ssa P. Mistretta

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Belmonte Mezzagno, li 19 AGO. 2014

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione:

X	E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01.08.2014 al 16.08.2014

- **È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12.08.2014**

	Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91 e s.m.i..

X	Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

Il Segretario Generale
F.to: D.ssa P. Mistretta